

FOCUS NORMATIVO

Analisi dei più recenti e significativi provvedimenti legislativi relativi al settore agroalimentare.

a cura di **Cristina La Corte**
Avvocato ed Esperta
di Legislazione degli alimenti

Creatina, autorizzata un'indicazione salutistica funzionale generica

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/672 della Commissione del 7 aprile 2017, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) 432/2012. (G.U.U.E. L 97 dell'8 aprile 2017)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/672 è autorizzata un'indicazione salutistica funzionale generica (ossia relativa al ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo) sulla creatina, con conseguente inserimento della stessa nell'allegato del regolamento (UE) 432/2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle



È stato autorizzato il *claim* "Il consumo quotidiano di creatina può rafforzare l'effetto dell'allenamento con resistenza sulla forza muscolare negli adulti di età superiore ai 55 anni".

facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. Il *claim* autorizzato è il seguente: "Il consumo quotidiano di creatina può rafforzare l'effetto dell'allenamento con resistenza sulla forza muscolare negli adulti di età superiore ai 55 anni". Il consumatore va informato che:

- l'indicazione è destinata ad adulti di età superiore ai 55 anni che praticano regolarmente un allenamento con resistenza;
- l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di 3 g di creatina abbinata a un allenamento con resistenza, che permetta un incremento del carico nel tempo e che dovrebbe essere svolto almeno tre volte alla settimana per diverse settimane, con un'intensità almeno pari al 65-75% del carico massimale di ripetizione.

L'indicazione può essere usata solo per alimenti destinati ad adulti di età superiore ai 55 anni che praticano regolarmente un allenamento di resistenza.

Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, le sanzioni

Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29
Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) 1935/2004, 1895/2005, 2023/2006, 282/2008, 450/2009 e 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.
(G.U. n. 65 del 18 marzo 2017)



Le sanzioni previste dal decreto legislativo 29/2017 sono di carattere amministrativo pecuniario, premessa la clausola "salvo che il fatto costituisca reato".

Il decreto legislativo 29/2017 reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dai seguenti provvedimenti comunitari:

- il regolamento (CE) 1935/2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- il regolamento (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- il regolamento (CE) 282/2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti;
- il regolamento (CE) 450/2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti;
- il regolamento (UE) 10/2011, riguardante i materiali e gli oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari;
- il regolamento (CE) 1895/2005, relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari;

e di altre misure specifiche emanate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1935/2004.

Le sanzioni previste dal decreto legislativo in esame sono di carattere amministrativo pecuniario, premessa la clausola "salvo che il fatto costituisca

reato". Per le violazioni di lieve entità, inoltre, è previsto l'istituto della "diffida". Per quanto non previsto dal decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 689/1981 e successive modificazioni.

Le sanzioni previste riguardano, in particolare, la violazione:

- dei requisiti generali di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) 1935/2004. In quest'ambito, si segnala che, tra le altre, sono previste sanzioni fino a 80.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di produzione, immissione sul mercato o utilizzo di materiali o oggetti, che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana;
- degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) 1935/2004;
- degli obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) 1935/2004;
- degli obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari derivanti dall'articolo 17 del regolamento (CE) 1935/2004;
- delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) 2023/2006;
- dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) 1935/2004 e delle misure specifiche di cui al regolamento (CE) 450/2009;
- delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (UE) 10/2011;
- delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, ai sensi del regolamento (CE) 282/2008;
- di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari, ai sensi del regolamento (CE) 1895/2005.

FOCUS NORMATIVO

Analisi dei più recenti e significativi provvedimenti legislativi relativi al settore agroalimentare.

a cura di **Cristina La Corte**
Avvocato ed Esperta
di Legislazione degli alimenti

Indicazione dell'origine del latte, le linee guida ministeriali

Decreto ministeriale del 28 marzo 2017, n. 990 – Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Linee guida recante istruzioni operative per l'indicazione dell'origine del latte in etichetta.

Il 13 aprile scorso è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali il decreto ministeriale del 28 marzo 2017, n. 990, che chiarisce alcuni aspetti concernenti l'etichettatura del latte e del latte impiegato in prodotti lattiero-caseari in seguito all'emanazione del decreto interministeriale del 9 dicembre 2016, relativo alla disciplina nazionale sperimentale sull'indicazione obbligatoria dell'origine.

Nello specifico, il provvedimento in esame approfondisce le tematiche della leggibilità e visibilità delle informazioni, i requisiti linguistici, le indicazioni volontarie, la tempistica di adeguamento, i controlli, oltre ad altri aspetti di carattere generale.

Obiettivo è offrire sia agli operatori che agli organismi di controllo le necessarie indicazioni sulla corretta applicazione della recente normativa nazionale e, a tal fine, sono altresì riportati alcuni esempi pratici.

In particolare, si richiama l'attenzione sui seguenti requisiti richiesti dalle linee guida contenute nel decreto ministeriale in esame:

- Le indicazioni sull'origine del latte e del latte

usato nei prodotti lattiero-caseari (di cui agli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale del 9 dicembre 2016) devono essere apposte nel campo visivo principale dell'imballaggio. Ai sensi dell'art. 2, lett. I), del regolamento (UE) 1169/2011, il campo visivo principale di un imballaggio è quello più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto e che permette di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto



Le indicazioni sull'origine del latte e del latte usato nei prodotti lattiero-caseari devono essere apposte nel campo visivo principale dell'imballaggio.

focus normativo

e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l'imballaggio ne ha diverse, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall'operatore del settore alimentare.;

- la leggibilità delle indicazioni obbligatorie sull'origine è assicurata dai seguenti elementi:

- i font (ossia l'insieme completo dei caratteri di uno stesso tipo) utilizzati devono essere uguali a quelli delle indicazioni obbligatorie di cui all'art. 9, par. 1, del regolamento (UE) 1169/2011;
- l'inchiostro utilizzato per la stampa deve essere indelebile;
- le dimensioni dei caratteri devono essere conformi rispetto a quanto previsto per le diciture obbligatorie dal regolamento (UE) 1169/2011;

- le eventuali diciture volontarie per indicare l'origine del latte o del latte usato come ingrediente di un prodotto lattiero-caseario che è stato munto, condizionato e/o trasformato nel medesimo Paese (ad esempio, 100% italiano) possono avere un carattere differente ed essere apposte in un campo visivo diverso dalle indicazioni obbligatorie. Nel caso in cui quelle volontarie siano invece relative a latte o a latte utilizzato in un prodotto lattiero-caseario munto, condizionato o trasformato in Paesi differenti, tutte le indicazioni volontarie dovranno essere apposte nel medesimo campo visivo delle indicazioni obbligatorie previste dal decreto interministeriale del 9 dicembre 2016;

- le informazioni devono apparire in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori, che corrisponde alla lingua ufficiale dello Stato di commercializzazione ossia, nel caso di specie, l'italiano. Nella Provincia autonoma di Bolzano è facoltativo utilizzare la lingua tedesca, mentre in quella di Aosta il francese;

- l'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1 prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:

- "Paese di mungitura": nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
- "Paese di condizionamento": nome del Paese nel quale è stato condizionato il

latte;

- "Paese di trasformazione": nome del Paese nel quale il latte è stato trasformato in prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1.

È precisato che l'espressione "Paese di mungitura" o "Paese di condizionamento" o "Paese di trasformazione" deve sempre essere riportata.

Qualora le operazioni di cui all'art. 2, c. 1, avvengano nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture:

- "Paese di mungitura": latte di Paesi UE;
- "Paese di condizionamento": latte condizionato in Paesi UE;
- "Paese di trasformazione": latte trasformato in Paesi UE.

Qualora le operazioni di cui all'art. 2, c. 1, avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture:

- "Paese di mungitura": latte di Paesi non UE;
- "Paese di condizionamento": latte condizionato in Paesi non UE;
- "Paese di trasformazione": latte trasformato in Paesi non UE.

Qualora le operazioni di cui all'art. 2, c. 1, avvengano nel territorio di più Paesi situati sia all'interno che al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture:

- "Paese di mungitura": latte di Paesi UE e non UE;
- "Paese di condizionamento": latte condizionato in Paesi UE e non UE;
- "Paese di trasformazione": latte trasformato in Paesi UE e non UE.

È da ritenersi confermata la possibilità di utilizzare la dicitura di sintesi "origine del latte: [...]" qualora ne ricorrano le circostanze indicate all'art. 2, c. 2, del decreto interministeriale del 9 dicembre 2016 o

focus normativo

dall'art. 3, c. 3, della circolare interministeriale del 24 febbraio 2017 "Indicazione di origine in etichetta della materia prima latte e prodotti lattiero-caseari".

Il decreto ministeriale 28 marzo 2017, n. 990, come modificato dal decreto ministeriale del 31 marzo 2017, n. 1076 (oggetto di recente aggiornamento), è entrato in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione sul sito Internet (Sezione Politiche nazionali ed Etichettatura alimenti) del Ministero delle Politiche agricole, agroalimentari e forestali delle linee guida in esso contenute, ossia il 12 giugno.

Indicazioni sulla salute, autorizzato un *claim* sul lattitolo

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/676 della Commissione del 10 aprile 2017, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute

dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) 432/2012.

(G.U.U.E. L 98 dell'11 aprile 2017)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/676 è autorizzata un'indicazione salutistica funzionale generica sul lattitolo, con conseguente inserimento della stessa nell'allegato del regolamento (UE) 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.

Il *claim* autorizzato è: "Il lattitolo contribuisce alle normali funzioni intestinali grazie a un aumento della frequenza di evacuazione".

Questa indicazione può essere impiegata solo per integratori alimentari che contengono 10 g di lattitolo in una singola porzione giornaliera quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di 10 g di lattitolo in un'unica dose giornaliera.

L'indicazione non va utilizzata per alimenti destinati a bambini.



Il *claim* autorizzato può essere impiegato solo per integratori alimentari che contengono 10 g di lattitolo in una singola porzione giornaliera quantificata.

FOCUS NORMATIVO

Analisi dei più recenti e significativi provvedimenti legislativi relativi al settore agroalimentare.

a cura di **Cristina La Corte**
Avvocato ed Esperta
di Legislazione degli alimenti

Bevande analcoliche, innalzato dal 12% al 20% il contenuto minimo di succo d'arancia

Comunicato – Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comunicazione del perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla commissione europea dell'articolo 17 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta.

(G.U. n. 119 del 24 maggio 2017)

Come si ricorderà, la cosiddetta legge europea 2013 bis (la n. 161 del 30 ottobre 2014) ha stabilito che: «Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o dell'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Stati dell'Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché verso Paesi terzi».

Tale previsione si applica a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, di cui sarà data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio prodotte anteriormente alla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui sopra possono essere commercializzate fino all'esaurimento delle scorte.

Con il comunicato in esame si rende noto che si è perfezionata con esito positivo la procedura di notifica (2014/0316/I) alla Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE, relativa al progetto "Disegno di legge europea 2013, secondo semestre (AC 1864 A) - art. 14, concernente: disposizioni in materia di bevande a base di succhi di frutta. Caso EU pilot n. 4738/13/ENTR" (art. 14, poi rinumerato art. 17).

La disposizione di cui all'art. 17, comma 1, della legge europea 2013 bis, che innalza dal 12% al 20% il contenuto minimo di succo, sarà applicabile per le bevande prodotte e commercializzate in Italia dal 6 marzo 2018.

Prodotti da forno, novità su produzione e vendita

Decreto 16 maggio 2017 – Ministero dello Sviluppo economico

Modifiche al decreto 22 luglio 2005 concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti da forno.

(G.U. n. 136 del 14 giugno 2017)

Con il decreto 16 maggio 2017 del Ministero dello Sviluppo economico, applicabile dal 12 settembre prossimo, è modificato il decreto ministeriale 22 luglio 2005, recante la disciplina nazionale della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno (panettone, pandoro, co-

focus normativo

lomba, savoiardo e amaretto).

Le introdotte modifiche e precisazioni riguardano, in particolare:

- **Panettone** – È precisato che, nell'impasto, sono utilizzabili solo uova di gallina di categoria A o tuorlo d'uovo derivato da uova di gallina di categoria A (precisazione, quest'ultima, assente nel precedente testo della norma), o entrambi, e burro ottenuto direttamente ed esclusivamente dalle creme di latte vaccino, con un apporto in materia grassa butirrica in quantità non inferiore al 16%. È inoltre ammesso l'utilizzo del sale iodato in luogo di quello comune.
- **Pandoro e Colomba** – Analoghe precisazioni concernenti l'impiego di uova di gallina – o tuorlo d'uovo derivato da uova di gallina – di categoria A, burro ottenuto direttamente ed esclusivamente dalle creme di latte vaccino e possibile sostituzione del sale comune con quello iodato sono previste in riferimento all'impasto di pandoro e colomba.
Per quel che concerne la colomba, sono inseriti, tra gli ingredienti facoltativi, i grassi vegetali (oltre agli olii già previsti) ed è chiarito che gli elementi previsti per la decorazione possono essere sostituiti o eliminati. L'indicazione circa l'assenza/modifica della glassatura e il relativo decoro per le colombe ricoperte o da ricoprire deve essere riportata nella denominazione di vendita del prodotto.
Ferre restando le suddette denominazioni riservate, i corrispondenti prodotti di piccole dimensioni possono recare le denominazioni "pandorino", "panettoncino", "colombina" o similari.

- **Savoiardo, Amaretto e Amaretto morbido** – Anche per i prodotti recanti le denominazioni "savoiardo", "amaretto" e "amaretto morbido" è precisata la possibilità di utilizzo del sale iodato. Resta ferma la facoltà di aggiungere al savoiardo, all'amaretto e all'amaretto morbido farciture, coperture, glassature, decorazioni, nonché altri ingredienti caratterizzanti, con la precisazione «ad eccezione di sfarinati di cereali per gli amaretti e gli amaretti morbidi». Oltre ad apportare modifiche agli allegati tecnici relativi al "calcolo delle percentuali" ed ai "processi tecnologici", si segnala, infine, che tutti i riferimenti presenti nel testo della norma al superato decreto legislativo 109/92 sono sostituiti dal regolamento (UE) 1169/2011, che costituisce dal 13 dicembre 2014 la disciplina "trasversale" in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
- **Prodotti senza glutine** – È inserito un inedito art. 8-bis, recante deroghe per i prodotti specificamente formulati per persone intolleranti al glutine, per i quali è confermata la possibilità di riportare le denominazioni "panettone", "pandoro", "colomba" e "savoiardo", purché in linea con quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 828/2014.
È precisato che per la sostituzione degli ingredienti apportatori di glutine nei prodotti in esame è consentito esclusivamente l'impiego di ingredienti tecnologicamente necessari a tale scopo.
- **Sanzioni** – Per le violazioni al presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai sensi del quale «Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di eti-

focus normativo

chettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l'uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti da forno italiani in difformità dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 è punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei decreti di cui al comma 66 è sempre disposta, anche qualora non sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al presente comma», e del decreto legislativo 206/2005 (codice del consumo).

Salve le norme penali vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, le sanzioni previste per la pubblicità ingannevole di cui al codice del consumo si applicano a quei prodotti che, pur riportando denominazioni di vendita diverse da quelle stabilite nel decreto e non rispettando le caratteristiche di composizione quali-quantitative previste, utilizzano forme e modalità di presentazione identiche e confondibili con i prodotti disciplinati, creando confusione nel consumatore.

- **Mutuo riconoscimento** – Trattandosi di normativa nazionale, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'Efta (*European Free Trade Association*), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Codice di identificazione per i bovini, le modalità di configurazione

Regolamento di esecuzione (UE) 949/2017 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che modifica il regolamento (CE) 911/2004 della Commissione.

(G.U.U.E. L 143 del 3 giugno 2017)

Con il regolamento (CE) 1760/2000 sono state stabilite le norme concernenti l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine nonché quelle in materia di identificazione e registrazione al fine di poter garantire la rintracciabilità.

Per poter ricostruire i movimenti dei bovini, il regolamento dispone che tutti gli animali siano identificati mediante almeno due mezzi di identificazione (marchio auricolare convenzionale e un identificatore elettronico) recanti lo stesso e unico codice di identificazione.

Il regolamento di esecuzione (UE) 949/2017 stabilisce le norme per la configurazione del codice di identificazione dei bovini, il quale è riportato sui mezzi di identificazione come segue:

- il primo elemento del codice di identificazione deve essere il codice del Paese dello Stato membro nel quale il mezzo di identificazione è stato inizialmente applicato sotto forma di codice alfabetico a due lettere (per l'Italia IT) o di codice numerico a tre cifre (per l'Italia 380), come figura nell'elenco dell'allegato al regolamento stesso;
- il secondo elemento del codice di identificazione deve essere un codice numerico animale individuale che non superi i 12 caratteri; la Spagna, l'Irlanda, l'Italia, il Portogallo e il Regno Unito possono, tuttavia, mantenere in vigore il proprio sistema di codice alfanumerico per i 12 caratteri che seguono il codice del Paese per gli animali nati fino al 31 dicembre 1999, nel caso della Spagna, dell'Irlanda, dell'Italia e del Portogallo, e per gli animali nati fino al 30 giugno 2000, nel caso del Regno Unito.

L'autorità competente dello Stato membro può registrare nella banca dati informatizzata dei bovini di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) 1760/2000 un codice di identificazione sotto forma di codice alfabetico a due lettere o di codice numerico a tre cifre, a prescindere dal codice del Paese figurante sul mezzo di identificazione, purché sia garantita la totale tracciabilità del bovino.